



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29

OGGETTO: TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARI-C) - RIDUZIONI TARIFFARIE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** convocato a seguito di regolari inviti, il CONSIGLIO COMUNALE, composto dai signori:

Trentini Luca	P	Padovani Matteo	P
Brisighella Marco	P	Sandrini Sara	P
Valenza Marzio	A	Aprili Anna Chiara	P
Stefanini Benedetta	A	Mazzucato Marco	P
Magalini Davide	P	Signorini Luca	P
Bolisani Matteo	P	Kolade Oluwagbohun Ayomiposi Micheal	P
Martini Elisa	P		

Presenti: Assenti:

si è riunito nella solita sala adunanze.

Partecipa all'adunanza il Segretario **Di Marco Massimo**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima, il cui testo è riportato nei fogli allegati.

OGGETTO: TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARI-C) - RIDUZIONI TARIFFARIE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

Il Sindaco espone il punto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'esposizione del Sindaco;

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 42;

Richiamato lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26 aprile 2004, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 30 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell'area Affari Generali e Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente: voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

E inoltre, il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – ultimo comma – del decreto legislativo n. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 29/06/2021**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARI-C) - RIDUZIONI TARIFFARIE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19..

IL SINDACO

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), individuando nella Tassa sui rifiuti (TARI) la componente sui servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 668 del citato art. 1 della Legge 147/2013, prevede testualmente: *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il "Regolamento per l'istituzione e la disciplina della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva (art. 1, comma 668, legge n. 147/2013), da applicarsi dal 1° gennaio 2016;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale adottata nella presente seduta, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva (TARI-C) - Approvazione tariffe per l'anno 2021";

Considerato che, ai sensi del comma 660 dell'art.1 della L.147/2013 l'Ente ha la facoltà, nell'ambito della potestà regolamentare in materia di Tari, di deliberare ulteriori riduzioni ed agevolazioni rispetto alle riduzioni tariffarie di cui al comma 659 del medesimo articolo, che vengono definite, pertanto, atipiche;

Visto il vigente Regolamento per l'istituzione e la disciplina della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva (art. 1, comma 668, legge n. 147/2013) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, e modificato nella presente seduta con l'introduzione dell'art. 13bis che testualmente prevede:

“Riduzioni tariffarie in caso di gravi eventi straordinari e imprevedibili.

1. In caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, nonché in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, si demanda al Consiglio comunale la possibilità, in sede di approvazione delle tariffe o con un atto specifico, di determinare esenzioni, riduzioni e agevolazioni per le utenze colpite dall'emergenza.

2. Tali benefici possono riguardare sia la parte fissa che quella variabile del tributo e il mancato introito dovuto alle suddette riduzioni sarà iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

3. Le riduzioni o agevolazioni vengono concesse nel rispetto della normativa statale e secondo i criteri e le modalità stabilite nella delibera di Consiglio Comunale di cui al precedente comma 1.”

Dato atto che dalla fine di febbraio 2020 è in atto una situazione di emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale per diffusione del Covid-19;

Richiamati seguenti atti emergenziali:

- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito con Legge n. 69/2021, recante: “ Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla

concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiali divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Nogarole Rocca la somma di Euro 24.773,00;

Considerata la necessità di prevedere un intervento per sostenere quelle attività che sono state interessate da chiusura obbligatoria o da interruzione forzata dell'attività in conseguenza delle disposizioni adottate quali misure di contenimento della situazione epidemiologica in atto, mediante utilizzo dei fondi di cui all'art. 6 del D.L.73/2021;

Richiamato l'art.1, punto 1.1, della Delibera 158/2020 di Arera che recita: “*Ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie*”; da cui si evince che non è preclusa ai Comuni la facoltà riservata dall'art. 1 comma 660 L.147/2013, di introdurre ulteriori agevolazioni finanziate dal bilancio comunale, e che pertanto è possibile affiancare alle riduzioni obbligatorie introdotte dall'Autorità, le cosiddette “agevolazioni atipiche” di competenza dell'Ente

Ritenuto opportuno, ai sensi del sopracitato art. 13bis del vigente Regolamento TARI, stante l'emergenza epidemiologica Covid-19 che ha portato notevole difficoltà economica a tutti i settori delle attività interessate dalla sospensione, di stabilire, limitatamente al periodo di chiusura o interruzione dell'attività per l'anno 2021, ed esclusivamente per le utenze non domestiche la cui attività sia stata oggetto di chiusura obbligatoria o di interruzione forzata in base alle disposizioni normative di contenimento della diffusione del virus, le seguenti riduzioni della tariffa corrispettivo sui rifiuti.

- riduzione totale della quota “variabile”, in considerazione della mancata produzione di rifiuti nel periodo di chiusura o interruzione;
- riduzione totale della quota “fissa”, in considerazione della mancata compartecipazione, nel periodo di chiusura o interruzione, alla produzione dei rifiuti cosiddetti “esterni” per

mancato afflusso dell'utenza, dei clienti, dei dipendenti e della circolazione dei mezzi e persone correlate all'attività;

Dato atto che:

- ai fini della concessione delle riduzioni il titolare dell'attività dovrà presentare, entro il termine del 30/09/2021, apposita autocertificazione su modello messo a disposizione dal Comune e dal gestore del servizio che sarà approvato con provvedimento della Giunta comunale entro il 15/07/2021;
- l'istruttoria delle autocertificazioni ai fini riduzioni di cui al presente provvedimento sarà espletata dall'ente gestore del servizio e della tariffa;

Visto l'art. 30, comma 5, del Decreto Legge del 22 marzo 2021 n. 41 - c.d. Decreto Sostegni-convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 21/05/2021, che stabilisce che, limitatamente al 2021, in deroga alla normativa vigente, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

P R O P O N E

- 1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di stabilire, limitatamente al periodo di chiusura o interruzione dell'attività per l'anno 2021, ed esclusivamente per le utenze non domestiche la cui attività sia stata oggetto di chiusura obbligatoria o di interruzione forzata in base alle disposizioni normative di contenimento della diffusione del virus, le seguenti riduzioni della tariffa corrispettivo sui rifiuti.
 - riduzione totale della quota "variabile", in considerazione della mancata produzione di rifiuti nel periodo di chiusura o interruzione;
 - riduzione totale della quota "fissa", in considerazione della mancata compartecipazione, nel periodo di chiusura o interruzione, alla produzione dei rifiuti cosiddetti "esterni" per mancato afflusso dell'utenza, dei clienti, dei dipendenti e della circolazione dei mezzi e persone correlate all'attività;
- 3) Di dare atto che:
 - ai fini della concessione delle riduzioni il titolare dell'attività dovrà presentare, entro il termine del 30/09/2021, apposita autocertificazione su modello messo a disposizione dal Comune e dal gestore del servizio che sarà approvato con provvedimento della Giunta comunale entro il 15/07/2021;
 - l'istruttoria delle autocertificazioni ai fini riduzioni di cui al presente provvedimento sarà espletata dall'ente gestore del servizio e della tariffa;
- 4) Di dare atto che le minori entrate previste a causa dell'applicazione delle suddette riduzioni sulla quota "variabile" e "fissa" della tariffa disposta dal Comune, da riversare al gestore con modalità da definire con lo stesso, troveranno copertura in apposito stanziamento che sarà istituito sul bilancio di previsione 2021-2023 – esercizio finanziario 2021, sulla base delle assegnazioni definitive del fondo di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;
- 5) Di dare massima diffusione in merito all'approvazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale del Comune;
- 6) Di comunicare l'approvazione del presente provvedimento a ESA-Com S.p.A. di Nogara (VR), attuale gestore "in house" del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ivi compresa la riscossione della tariffa corrispettivo;
- 7) 5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL SINDACO

Trentini Luca

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARI-C) - RIDUZIONI TARIFFARIE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-06-21

Il Responsabile del servizio
F.to Foroni Armanda

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARI-C) - RIDUZIONI TARIFFARIE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

REGOLARITA' CONTAB.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-06-21

Il Responsabile del servizio
F.to Foroni Armanda

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
F.to 0 Trentini Luca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs
n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario
F.to Di Marco Massimo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs
n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 del 29-06-2021

Oggetto: TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARI-C) - RIDUZIONI TARIFFARIE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 23-07-2021 con numero di registrazione all'albo pretorio 380 in conformità all'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA li
08-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Foroni Armanda

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 del 29-06-2021

Oggetto: TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARI-C) - RIDUZIONI TARIFFARIE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA li

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO